1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia",* il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale,** restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al **periodo 1995 – 2010** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010. ***Nell'anno 2010*** *sono state circa 120.000 le persone interessate al beneficio, delle quali 103.000 sono state ammesse.* La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata come sempre piuttosto elevata; nell'anno 2010 in circa l'85% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il Cap. 5 relativo alle persone ammesse).

Anche per ciò che riguarda i costi vi è stata una crescita fino all'anno 2005 (anno di picco della serie storica con oltre 96 milioni di Euro, considerando i costi in termini reali, ossia a prezzi anno 2010), per poi assumere un andamento che appare lievemente decrescente. *Nell'anno 2010 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate è stato di circa 87 milioni di Euro.*

Sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 – 2010 una *diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55%).

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2010 (il peso era inizialmente del 45% del 1995, poi diminuito fino al 7% del 2010) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni, che è invece rimasto stazionario.

L'andamento del numero degli stranieri interessati in termini assoluti è risultato crescente nel periodo esaminato (3.300 stranieri nel 1995 e oltre 24.000 nel 2010), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri) ha registrato un andamento a mo' di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9%; in entrambi gli anni 1995 e 2010 l'incidenza sul totale è stata di circa il 20%).

Restringendo l'analisi alle sole persone interessate minorenni (italiane e straniere), si è visto come l'incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata significativamente superiore rispetto al 20% sopra indicato; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata approssimativamente costante e mediamente pari al 33% (1/3 dei minorenni interessati al beneficio era quindi straniero).

Relativamente ai costi, i dati evidenziano come *i costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.)* costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale. Nell'intero periodo esaminato l'incidenza di tali costi sul totale è risultata costante, e, nell'anno 2010, è risultata pari al *95%*.

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi (circa il 63% nel 2010) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati.

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2010), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2010, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

c) A partire dalla precedente Relazione (ediz. Agosto 2009), è' stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di richieste inoltrate nell'anno di rilevazione in esame (in genere solo il 4-5% del totale delle persone richiedenti), il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso (sono in genere le richieste presentate negli ultimi giorni di dicembre, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta) e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'85% nel 2010).

d) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accade nella maggioranza dei casi; nell'anno 2010, in circa il 60% dei casi il difensore del minorenne è stato nominato d'ufficio; si è visto comunque come questa percentuale sia tuttavia in continua decrescita, nell'anno 1995 era infatti quasi del 90%).

Nel periodo 1995-2010, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFF INT.(*)	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)								
	1995	1997	1999	2001(*)	2003	2005	2007	2009	2010
1.780	84%	93%	69%	87 %	82 %	81 %	72 %	77%	73%

(*) il numero di uffici interessati, fino al 2001 compreso, è stato di oltre 900; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Per il periodo più recente (anni 2005-2010), come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie alla detta stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale, che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02 il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel proseguimento si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.*

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presenti falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenne.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenne o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato (art. 118). In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenne o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati della serie storica riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2010), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2010, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione **(persone richiedenti)** e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio **(minorenni ammessi d'ufficio).**

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre ben presenti:

1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se tardiva.

I dati relativi al periodo 1995 – 2010 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010. Nell'anno 2010 sono state circa 120.000 le persone interessate al beneficio:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
PERSONE RICH..	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	95,3%	95,8%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	4,7%	4,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,

Persone interessate al patrocinio penale: persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995 - 2010)

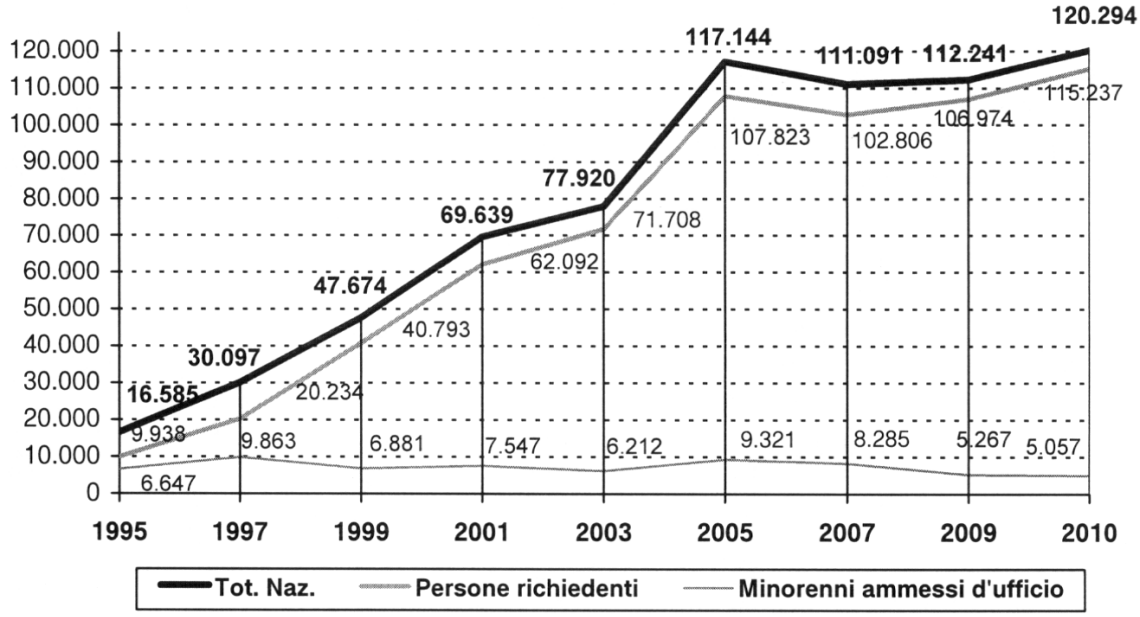

che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare pressoché costante.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2010 solo l'85% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Relativamente al numero dei minorenni ammessi d'ufficio, è tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle

ammissioni d'ufficio, esso viene determinato indirettamente mediante il numero dei difensori d'ufficio che hanno presentato istanza di liquidazione per l'incarico svolto.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenne) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 – 2010 una *diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55%):

AREA GEOG.:	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
PERSONE	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
NORD	43,3%	41,9%	29,5%	28,0%	27,7%	26,7%	26,3%	26,0%	25,9%
CENTRO	23,8%	22,8%	18,9%	18,6%	16,7%	20,2%	20,8%	20,2%	19,7%
SUD	18,8%	21,4%	27,4%	32,9%	33,1%	30,2%	30,2%	28,9%	28,7%
ISOLE	14,1%	13,9%	24,1%	20,5%	22,5%	22,9%	22,6%	25,0%	25,7%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta andamento crescente in tutte le aree geografiche fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire leggermente fino all'anno 2010, e, come evidenziato anche dalla tabella delle percentuali, l'aumento più consistente si verifica per il Sud-Isole:

AREA GEOG.:	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE								
PERSONE	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557	31.291	29.194	29.136	31.112
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077	23.617	23.156	22.691	23.715
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763	35.381	33.604	32.403	34.529
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523	26.855	25.137	28.011	30.938
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

Si ha quindi il seguente grafico:

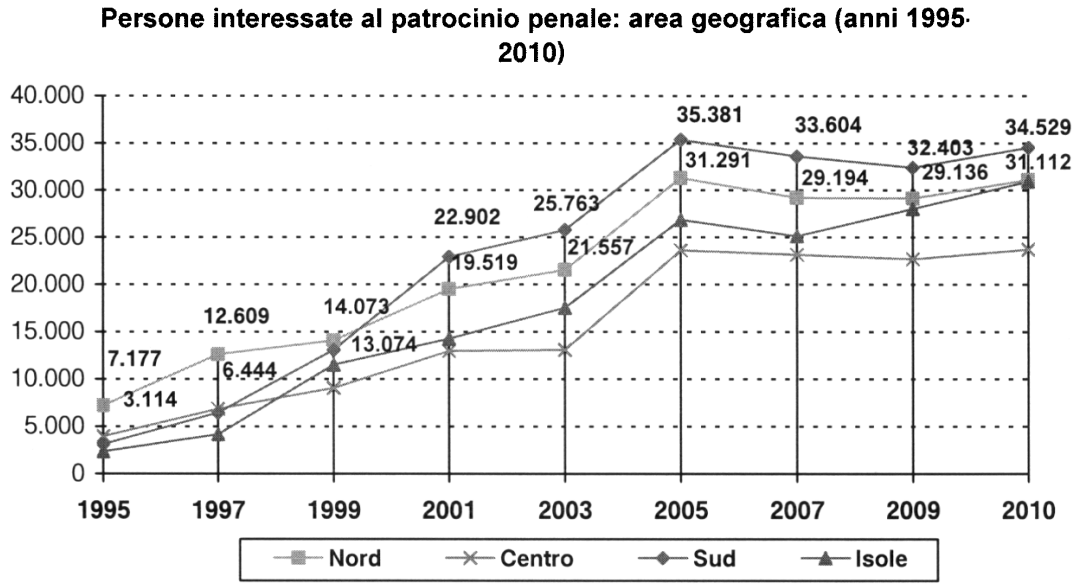

4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale **(indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati)** e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato **(persone offese e danneggiate dal reato).**

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci relative alle due menzionate categorie. Nel periodo esaminato non si registrano significative variazioni per ciò che riguarda il peso percentuale delle due categorie, restando peraltro la seconda confinata a livelli marginali, anche se appare in costante aumento:

QUALIFICA GIURIDICA: PERS.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	92,2%	91,6%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	7,8%	8,4%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate al patrocinio penale, si registra un andamento del numero dei **minorenni** decisamente decrescente in termini percentuali sul totale; analogo ma opposto andamento si è avuto conseguentemente per la percentuale dei **maggiorenni**:

	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
ETA' PERSONE	**1995**	**1997**	**1999**	**2001**	**2003**	**2005**	**2007**	**2009**	**2010**
MAGGIORENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	92,4%	92,9%
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	7,6%	7,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

In termini assoluti, si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero di maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

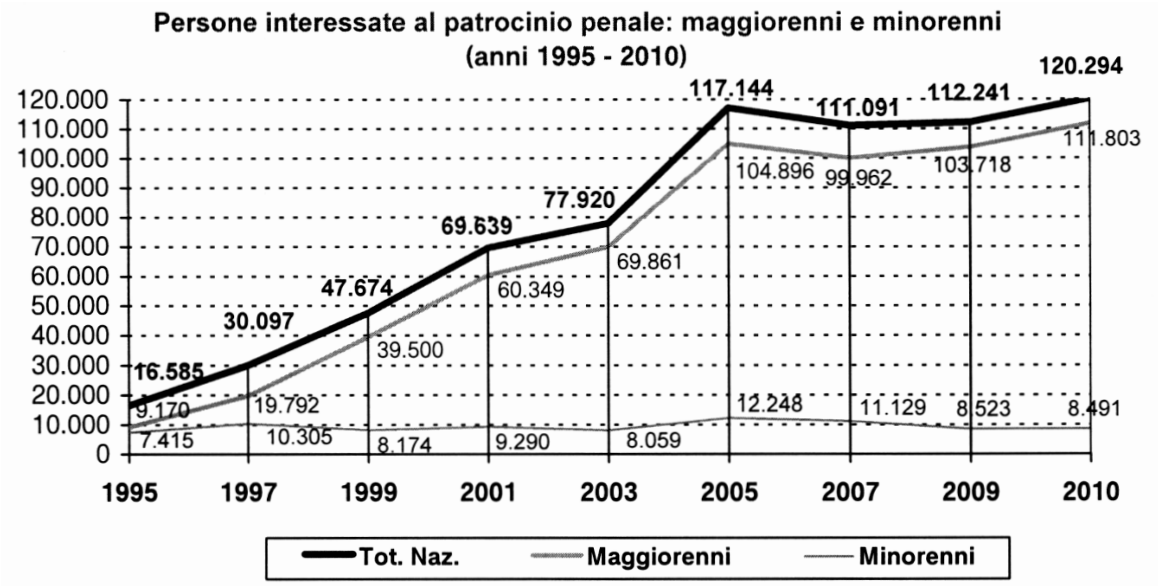

E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
MINORENNI	**1995**	**1997**	**1999**	**2001**	**2003**	**2005**	**2007**	**2009**	**2010**
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,6%	38,2%	40,4%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,4%	61,8%	59,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN. INT.	**7.415**	**10.305**	**8.174**	**9.290**	**8.059**	**12.248**	**11.129**	**8.523**	**8.491**

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi di ufficio il cui peso è invece decrescente. Relativamente ai corrispondenti valori assoluti, che qui per brevità non vengono riportati, si può osservare come questo andamento dei pesi percentuali si verifica in quanto il numero dei minorenni

richiedenti in valore assoluto è in aumento, mentre invece il numero dei minorenni ammessi di ufficio, sempre in valore assoluto, è rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo.

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG.: MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	25,7%	22,2%	23,9%
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	26,7%	25,3%	21,7%
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	31,8%	26,3%	30,8%
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,8%	26,3%	23,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. MIN. INT.	**7.415**	**10.305**	**8.174**	**9.290**	**8.059**	**12.248**	**11.129**	**8.523**	**8.491**

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era del 65,9% mentre nel 2010 è stata del 45,6%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era del 34% mentre nel 2010 è stata del 54,4%).

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abbiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abbiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).

Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONALITA': PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	80,3%	79,7%
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	19,7%	20,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	**16.585**	**30.097**	**47.674**	**69.639**	**77.920**	**117.144**	**111.091**	**112.241**	**120.294**

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%); infatti, in entrambi gli anni 1995 e 2010, il peso percentuale è stato di circa il 20%.

Tuttavia il corrispondente grafico dei valori assoluti indica che, in ogni caso, anche il numero degli stranieri interessati è in crescita: